

Roma, 24 settembre 2009

**Nota sul d.d.l. C.n. 2714-A, di conversione, con modificazioni, del D.L. 103/2009, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78/2009**

*(Scheda Tecnica)*

Questo provvedimento, nato inizialmente solo per apportare limitate correzioni al decreto-legge anticrisi (n. 78/2009), ha assunto un peso notevole sotto il profilo economico per l'inserimento al Senato dell'emendamento proposto dal Sen. Fleres, che modifica in misura significativa lo scudo fiscale varato dal decreto n. 78/2009.

Inizialmente il presente decreto-legge prevedeva solo l'inserimento dei Ministeri dell'Ambiente e della Semplificazione normativa nel "concerto" ministeriale ai fini del varo di provvedimenti del Governo riguardanti la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia ed alcune modifiche delle procedure della Corte dei Conti.

Ora invece, con l'emendamento approvato dal Senato, si avrà un notevole accorciamento del termine ultimo per la regolarizzazione ed il rimpatrio delle somme e degli altri beni detenuti all'estero in violazione di disposizioni valutarie e tributarie che passa dal 15 aprile 2010, inizialmente previsto, al 15 dicembre 2009, il che evidenzia l'obiettivo di accelerare gli incassi e l'ampliamento delle garanzie a favore dei soggetti che aderiranno alla regolarizzazione ed al rimpatrio dei beni al fine evidente di aumentare il volume delle risorse che emergeranno e che saranno sottoposte a tassazione.

Va sottolineato, come affermato dal Ministro Tremonti, che le risorse attese da questa operazione sono destinate a finanziare alcuni importanti interventi che il disegno di legge finanziaria per il 2010, appena approvato dal Consiglio dei Ministri, non prevede.

In altri termini, anziché operare tagli di spese o inasprimenti di imposte per coprire i nuovi o maggiori interventi necessari, si punta a far emergere risorse che finora non erano sottoposte a tassazione, che non solo

pagheranno il 5% nell'ambito della riemersione, ma saranno poi sottoposte a tassazione ordinaria negli anni futuri e, quindi, comporteranno entrate permanenti. Tutto ciò avviene in un momento in cui si assiste finalmente ad una lotta serrata da parte di tutti gli Stati sviluppati contro i paradisi fiscali, lotta di cui il nostro Paese è capofila, per cui è altamente probabile che l'operazione possa avere un successo significativo.

Va ricordato infine sempre a difesa della determinazione del IV Governo Berlusconi nel perseguire la lotta ai paradisi fiscali, che sempre con il decreto anticrisi si è provveduto (art. 12) ad invertire l'onere della prova in ordine alla liceità sotto il profilo fiscale dei patrimoni detenuti all'estero e cioè non è più il fisco a dover dimostrare violazioni di obblighi fiscali per tali patrimoni che si presume siano stati costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione; di conseguenza il contribuente che non aderisse allo scudo fiscale e continui a detenere all'estero patrimoni non in regola con le disposizioni valutarie e fiscali italiane, sarà sottoposto a sanzioni pecuniarie pesantissime.

Nelle Commissioni referenti V e VI il provvedimento ha avuto naturalmente il sostegno dei deputati del Gruppo Pdl.

Illustriamo qui di seguito il contenuto del provvedimento.

**All'art. 1 - il comma 1, lettera a), n. 1**, modifica l'art.4, comma 1 del decreto-legge n. 78/09 che reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, estendendo il "concerto" anche ai Ministri dell'ambiente e della semplificazione normativa, ai fini dell'identificazione degli interventi per la produzione e trasmissione e distribuzione dell'energia con capitale prevalentemente o interamente privato.

**Al n. 2** viene sostituito il comma 3 dell'art. 4, prevedendo che il Commissario di Governo, sempre in materia di autorizzazione di impianti per la produzione, trasmissione e distribuzione di energia, intervenga solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge per l'autorizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi fissati in deroga dallo stesso Commissario.

**Al n. 3** si modifica la norma riguardante la nomina di un Commissario straordinario delegato al compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della Società Stretto di Messina, eliminando il riferimento specifico all'amministratore delegato della società attualmente in carica.

**La lettera b)** modifica la disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, e precisamente:

- viene stabilito che la non utilizzabilità a sfavore del contribuente dei dati e delle informazioni relative al rimpatrio o alla regolarizzazione di beni, non si applica per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 78 (5 agosto 2009);
- viene specificato che le sedi giudiziarie nelle quali non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente i dati e le informazioni fornite ai fini dell'adesione alle operazioni di emersione di capitali, sono quella civile, amministrativa e tributaria;
- viene cancellato l'obbligo, per gli intermediari finanziari (banche, s.g.r. fiduciarie ecc.) abilitati a ricevere le dichiarazioni riservate per il rientro dei beni o la regolarizzazione, di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio;
- si ampliano i reati penali esclusi dalla punibilità per effetto della regolarizzazione o del rimpatrio dei beni detenuti all'estero in violazione di disposizioni valutarie e tributarie, per cui oltre ai reati di omessa e infedele dichiarazione (già esclusi dal testo vigente) sono cancellati i seguenti reati:
  - dichiarazione fraudolenta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o artifici contabili come la falsa rappresentazione di scritture contabili obbligatorie;
  - occultazione o distruzione di documenti finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA;
  - false comunicazioni sociali (falso in bilancio).

**Il n. 3** anticipa al 15 dicembre 2009 il termine ultimo per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero in violazione di disposizioni valutarie e tributarie.

**Il n. 4** inserisce il comma 7-bis all'art. 13 bis del D.L. n. 78/2009 prevedendo che possano accedere all'emersione anche le imprese estere controllate o collegate. In tale caso gli effetti si producono in capo ai soggetti partecipanti limitatamente agli importi delle attività rimpatriate o regolarizzate.

**La lettera c)** reca modifiche alle disposizioni sulle Corte dei Conti, già introdotte dal decreto anticrisi.

In particolare viene cancellata la definizione restrittiva di danno erariale ai fini della perseguibilità innanzi alla Corte dei Conti.

Viene inoltre nuovamente ampliata la possibilità per le Procure della Corte dei Conti di iniziare attività istruttorie a fronte di specifiche e concrete notizie di danno erariale e nelle fattispecie direttamente previste dalla legge.

Per quanto riguarda i danni d'immagine l'azione della Corte dei Conti è prevista solo in caso di sentenza penale irrevocabile pronunciata nei confronti del dipendente pubblico per delitti contro la pubblica amministrazione. A tal fine viene introdotta la sospensione del termine di prescrizione per tutta la durata del procedimento penale.